



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale
IVA e altre imposte sulla cifra d'affari

L'IVA nella Comunità europea

APPLICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI
INFORMAZIONI AD USO
DELLE AMMINISTRAZIONI, DEGLI OPERATORI,
DELLE RETI D'INFORMAZIONE, ECC.

Nota

Nel presente documento sono riportate varie informazioni di base sull'applicazione del sistema IVA negli Stati membri. Le informazioni sono state raccolte presso le rispettive amministrazioni fiscali.

La diffusione di queste informazioni ha come solo obiettivo la messa a disposizione di uno strumento di lavoro. Il presente documento non riflette necessariamente il punto di vista della Commissione europea e non costituisce approvazione delle norme in questione.

ITALIA

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI.....	3
ISCRIZIONE IVA DEGLI OPERATORI STRANIERI.....	3
SOGLIE.....	5
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE DA PARTE DEGLI OPERATORI STRANIERI NON RESIDENTI NELL'UE.....	5
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE DA PARTE DEGLI OPERATORI STRANIERI RESIDENTI NELL'UE	7
FATTURAZIONE.....	7
NORME RELATIVE ALLA FATTURAZIONE	7
EMISSIONE DELLE FATTURE	8
CONTENUTO DELLA FATTURA	10
FATTURAZIONE ELETTRONICA	10
ARCHIVIAZIONE DELLE FATTURE.....	11
FATTURAZIONE SEMPLIFICATA	12
DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA.....	12
ELENCHI RIEPILOGATIVI.....	13
DICHIARAZIONI PER VIA ELETTRONICA.....	13
OBBLIGHI AMMINISTRATIVI	14
DIRITTO ALLA DETRAZIONE	14
ALLEGATO 1: SOGLIE	15
ALLEGATO 2: NUMERO D'IDENTIFICAZIONE IVA.....	15
ALLEGATO 3: CODICI DEI PAESI E DELLE MONETE	15

INFORMAZIONI GENERALI

1. A QUALE UFFICIO PUÒ RIVOLGERSI UN OPERATORE STRANIERO PER OTTENERE INFORMAZIONI SUL VOSTRO SISTEMA IVA? (INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, E-MAIL)

Un operatore straniero può ottenere informazioni sul sistema IVA italiano presso il seguente servizio:

Agenzia delle Entrate

Via C. Colombo, 426 C/D

00145 ROMA 00187 ROMA

dc.normativacontenzioso@agenziaentrate.it

2. QUAL È L'INDIRIZZO DEL SITO INTERNET DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE NAZIONALE? CHE TIPO DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI IVA SONO DISPONIBILI SUL SITO (INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE, LEGISLAZIONE, PUNTI DI CONTATTO, MODELLI, ECC.)? IN QUALI LINGUE?

Sito web dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it.

Su tale sito sono reperibili diversi tipi di informazioni in materia IVA: informazioni generali, documentazione tributaria e modulistica.

Le informazioni generali sono in lingua italiana. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2006, stabilisce che dal 1° gennaio 2006 la gestione dei rapporti con i soggetti non residenti che intendono provvedere direttamente ad assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia IVA è curata dal Centro Operativo di Pescara: www1.agenziaentrate.it/dre/abruzzo/cop.

I modelli di dichiarazione IVA sono disponibili in italiano, inglese e tedesco.

3. DOVE SI POSSONO TROVARE LA LEGISLAZIONE IVA NAZIONALE E LE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE? IN QUALI LINGUE SONO DISPONIBILI?

Normativa e prassi sono reperibili esclusivamente in lingua italiana dalla banca dati del Servizio di documentazione economica e tributaria liberamente consultabile al seguente indirizzo web www.finanze.it.

ISCRIZIONE IVA DEGLI OPERATORI STRANIERI

4. IN QUALI CASI È OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE IVA?

L'iscrizione è necessaria nei casi in cui il soggetto non residente effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad IVA nei confronti di

cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni (art. 17, secondo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

5. IN QUALI CASI GLI OPERATORI NON SONO TENUTI AD ISCRIVERSI AI FINI DELL'IVA IN QUANTO IL DESTINATARIO DEI BENI O SERVIZI È DEBITORE DELL'IMPOSTA? È POSSIBILE IN TALI CASI L'ISCRIZIONE VOLONTARIA DEGLI OPERATORI STRANIERI?

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, in assenza di identificazione diretta o di nomina del rappresentante fiscale, debitore dell'imposta è il committente residente se soggetto passivo in Italia, il quale deve assolvere gli obblighi del tributo attraverso il meccanismo del reverse charge.

Tuttavia, per espressa disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 3, del citato articolo 17, gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, comma 4, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, rese da soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Tale ipotesi di reverse charge obbligatorio si verifica anche in presenza di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta.

6. A QUALE UFFICIO DEVONO RIVOLGERSI GLI OPERATORI PER L'ISCRIZIONE IVA? (DENOMINAZIONE, INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, E-MAIL ECC.)

Dal sito www1.agenziaentrate.it/dre/abruzzo/cop/iva_NR.htm è possibile avere ogni informazione in ordine all'identificazione diretta ai fini IVA di un non residente.

Per la richiesta di identificazione diretta il soggetto non residente deve compilare e sottoscrivere l'apposito modello ANR/1, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate in versione inglese, francese, tedesco e sloveno, e allegare della documentazione specificata nel sito.

La predetta documentazione, insieme al modello ANR/1, deve essere inoltrata a mezzo posta o consegnata direttamente all'ufficio:

Agenzia Entrate - Centro Operativo di Pescara
Area Controlli - Servizio identificazione non residenti
Via Rio Sparto, n. 21 - 65129 Pescara.
Tel: 085 5772213/45/49
Fax: 085 5772377
E-mail: cop.pescara.ivanr@agenziaentrate.it

Nel caso, invece, di nomina del rappresentante fiscale, tale nomina va comunicata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante stesso.

7. SI PREGA DI DESCRIVERE DETTAGLIATAMENTE (INDICANDO ANCHE I DOCUMENTI DA PRESENTARE) LA PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA AGLI OPERATORI STRANIERI.

L'operatore deve rivolgersi all'ufficio IVA competente in relazione al suo domicilio fiscale e compilare un modulo di dichiarazione di inizio attività.

Se non ha una stabile organizzazione, può nominare un rappresentante fiscale.

L'iscrizione IVA non ha una durata minima di validità: resta valida fino alla cessazione dell'attività.

SOGLIE

8. QUALE SOGLIA VIENE APPLICATA PER LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DELLA DIRETTIVA IVA (2006/112/CE)?

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_EC_annexI.pdf

9. QUALE SOGLIA VIENE APPLICATA PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI DA ENTI NON SOGGETTI PASSIVI O DA ALTRI SOGGETTI ESENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA IVA (2006/112/CE)?

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_EC_annexI.pdf

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE DA PARTE DEGLI OPERATORI STRANIERI NON RESIDENTI NELL'UE

10. IN QUALI CASI DEVE ESSERE NOMINATO UN RAPPRESENTANTE FISCALE?

In termini generali, gli operatori stranieri non residenti nell'UE sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale nel nostro Paese tutte le volte in cui effettuano un'operazione territorialmente rilevante in Italia (art. 7 del DPR n. 633/1972) nei confronti di un soggetto che non possa procedere alla tassazione della stessa mediante autofatturazione (privato consumatore).

Al contrario, con riferimento alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia poste in essere nei confronti di soggetti passivi d'imposta, la nomina del rappresentante fiscale è facoltativa. In tali ipotesi, infatti, qualora l'operatore straniero non abbia provveduto a nominare il rappresentante fiscale, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate nel territorio dello Stato, saranno assolti dal cessionario/committente residente che agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, mediante il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

Tale meccanismo è obbligatorio qualora l'operatore straniero ponga in essere le prestazioni di servizi di cui all'art. 7, comma 4, lett. d) del citato DPR, anche nel caso in cui lo stesso abbia provveduto alla nomina di un rappresentante fiscale nel nostro Paese.

Si fa presente che per gli operatori stranieri non residenti in Paesi terzi con i quali non risultano vigenti strumenti di cooperazione amministrativa analoghi a quelli esistenti in ambito comunitario, la nomina del rappresentante fiscale rappresenta l'unica modalità mediante la quale esercitare i diritti ed adempiere agli obblighi IVA nel nostro Paese.

11. QUALI SONO LE NORME PER LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE?

L'art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972 stabilisce che il rappresentante fiscale debba essere nominato nelle forme previste dall'art. 1, comma 4, del DPR 10 novembre 1997, n. 441. In base a tale articolo, la nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico o scrittura privata registrata o lettera annotata in apposito registro presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante. La nomina, inoltre, può risultare da atto autenticato da un notaio di Stato estero aderente alla Convenzione dell'Aja del 1961; tale atto, tuttavia, per essere considerato atto pubblico, deve essere legalizzato dal console generale d'Italia presso lo Stato estero.

Il rappresentante fiscale di un soggetto estero può essere una persona fisica residente nel territorio nazionale, ovvero una persona giuridica (società di persone, società di capitali, ente, ecc.) con sede in Italia. Lo stesso soggetto può rappresentare più operatori stranieri. Si precisa che la nomina del rappresentante fiscale deve essere effettuata in data anteriore a quella in cui è avvenuta la prima operazione territorialmente rilevante in Italia e comunicata prima dell'effettuazione dell'operazione all'altro contraente.

12. QUALI SONO I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE FISCALE?

Il rappresentante fiscale può esercitare tutti i diritti ed è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente alle operazioni effettuate in Italia da o nei confronti del rappresentato.

Ne consegue che lo stesso, da un lato, può richiedere i rimborsi IVA e, dall'altro, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa interna concernente l'imposta sul valore aggiunto (presentazione della dichiarazione di inizio attività, richiesta di attribuzione del numero di partita IVA, emissione e registrazione delle fatture attive, annotazione delle fatture passive, effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti d'imposta, presentazione della dichiarazione annuale e della comunicazione dati IVA).

Si fa presente che, relativamente a tali obblighi, il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato (art. 17, comma 2, secondo inciso, del citato DPR).

13. QUALI PROVVEDIMENTI SONO APPLICABILI IN CASO DI MANCATA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE NEL VOSTRO TERRITORIO DA PARTE DI UN OPERATORE RESIDENTE IN UN ALTRO PAESE?

In caso di mancata nomina di un rappresentante fiscale in Italia da parte di un operatore straniero, nelle ipotesi in cui tale nomina risulti obbligatoria, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante la disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

14. È RICHIESTA UNA GARANZIA BANCARIA?

No.

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE DA PARTE DEGLI OPERATORI STRANIERI RESIDENTI NELL'UE

15. È POSSIBILE LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE?

Per gli operatori stranieri residenti nell'UE la nomina di un rappresentante fiscale in Italia, come chiarito al punto n. 10, può essere facoltativa oppure obbligatoria.

In particolare, tale nomina risulta obbligatoria qualora vengano poste in essere operazioni nei confronti di privati consumatori.

Si fa presente che, nelle ipotesi in cui la citata nomina risulti obbligatoria, gli operatori stranieri residenti nell'UE possono, in alternativa, identificarsi direttamente nel nostro Paese, secondo le modalità previste dall'art. 35-ter del DPR n. 633/1972.

In tal modo gli stessi possono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dalla normativa interna in materia di imposta sul valore aggiunto, direttamente, senza dover ricorrere alla nomina di un rappresentante fiscale.

Con riferimento al caso in cui l'operatore straniero residente nell'UE compia, nel nostro Paese, esclusivamente operazioni non imponibili, esenti o non soggette, l'art. 44, comma 3, del citato D.L. prevede la figura del "rappresentante fiscale leggero", il quale si limita all'emissione delle fatture attive e alla compilazione dei modelli INTRASTAT, senza eseguire gli ulteriori adempimenti normalmente a carico di un soggetto passivo IVA.

16. QUALI SONO LE NORME PER LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE?

Vedi punto 11.

17. QUALI SONO I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE FISCALE?

Vedi punto 12.

18. VI SONO CASI IN CUI È RICHIESTA UNA GARANZIA BANCARIA?

No.

FATTURAZIONE

NORME RELATIVE ALLA FATTURAZIONE

19. DOVE SI POSSONO TROVARE LE NORME RELATIVE ALLA FATTURAZIONE (LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI, LINEE GUIDA...)?

Le norme relative alla fatturazione sono contenute nell'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, come modificato dal decreto legislativo di attuazione della

direttiva 2001/115/CE che semplifica e armonizza le condizioni stabilite per la fatturazione ai fini dell'IVA.

EMISSIONE DELLE FATTURE

20. CASI NEI QUALI È OBBLIGATORIO EMETTERE UNA FATTURA

L'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'obbligo di emettere fattura per ogni operazione imponibile. Sono imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi così come rispettivamente individuate dall'art. 2 e dall'art. 3 del medesimo decreto n. 633.

21. QUALI SONO LE NORME IN MATERIA DI FATTURE RETTIFICATIVE (NOTE DI CREDITO/DEBITO)?

L'articolo 26 del summenzionato D.P.R. n. 633 del 1972 fissa le regole da seguire per le variazioni in aumento o in diminuzione.

Le variazioni in aumento sono obbligatorie. È quindi necessario, in ogni caso, emettere una fattura integrativa. Le variazioni in diminuzione generalmente sono opzionali, ma limitate ai casi espressamente menzionati all'articolo 26. Non vi sono termini per l'esecuzione delle variazioni in diminuzione se esse sono dovute a vizi o a clausole esplicite del contratto o se sono prescritte dalla legge (ad esempio dichiarazioni amministrative o giudiziali di nullità, revoca, annullamento o risoluzione di un contratto).

Se gli eventi che danno luogo a variazioni in aumento o in diminuzione si verificano in dipendenza di un sopravvenuto accordo tra le parti, la variazione non può essere eseguita oltre il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Nel caso in cui il cedente o il prestatore opti volontariamente per l'emissione di una nota di accredito, quest'ultima può essere registrata, in via alternativa, in diminuzione delle vendite o in aumento degli acquisti. In tal caso il cessionario o il committente, che abbia già registrato l'operazione come acquisto deve registrare una variazione in aumento delle vendite o una variazione in diminuzione degli acquisti, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

22. QUAL È IL TERMINE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA?

Ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 la fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinato a norma dell'art. 6 del medesimo decreto. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso, può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.

23. QUALI SONO LE NORME IN MATERIA DI FATTURAZIONE PERIODICA?

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario può essere emessa una sola fattura. Ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'art. 21, comma 4, primo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare.

24. QUALI SONO LE CONDIZIONI APPLICABILI ALL'AUTOFATTURAZIONE?

Ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente, né abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), del D.P.R. n. 633 del 1972 effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa da un agricoltore esonerato, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila, sempre che non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un

documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

25. ESISTONO NORME SPECIFICHE RIGUARDO ALL'APPALTO DELLA FATTURAZIONE A TERZI RESIDENTI FUORI DELL'UE?

L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del terzo residente fuori dell'UE è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei cinque anni precedenti non abbia commesso violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto e non gli sia stata notificata nessuna ingiunzione di pagamento.

CONTENUTO DELLA FATTURA

26. IN QUALI CASI IL CODICE IVA DEL CLIENTE DEVE FIGURARE SULLA FATTURA EMESSA A FINI FISCALI?

La fattura contiene il numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o prestatore, con l'indicazione della relativa norma (art. 21, comma 2, lett. f), del D.P.R. n. 633 del 1972).

27. ESISTONO ALTRE NORME SPECIFICHE RIGUARDO AL CONTENUTO DELLA FATTURA?

Le norme specifiche relative al contenuto della fattura sono riportate nell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

28. PER QUANTO RIGUARDA LE FATTURE TRASMESSE CON FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, È OBBLIGATORIO UTILIZZARE UN CERTIFICATO QUALIFICATO E UN DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA? IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE QUALE.

La trasmissione per via elettronica della fattura, non contenente macroistruzioni né codice eseguibile, è consentita previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata (art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972). La firma elettronica qualificata è una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1, comma 1, lett. h), del decreto 23 gennaio 2004).

29. PER QUANTO RIGUARDA LE FATTURE TRASMESSE MEDIANTE UN SISTEMA DI TRASMISSIONE ELETTRONICA DI DATI, È OBBLIGATORIO INVIARE UN ULTERIORE DOCUMENTO RIASSUNTIVO CARTACEO? IN CASO AFFERMATIVO, SI PREGA DI FORNIRE PRECISAZIONI SUL SUO CONTENUTO E SULLA PROCEDURA DA SEGUIRE.

Ai fini della trasmissione della fattura elettronica è necessario il consenso del destinatario, pertanto non è richiesta la stampa della fattura su supporto cartaceo, ma il documento deve essere reso immodificabile mediante la firma elettronica qualificata ed il riferimento temporale.

Ne consegue che l'obbligo di spedizione o consegna del documento in formato cartaceo sorge solo in mancanza del consenso del destinatario alla trasmissione elettronica. In tal caso saranno seguite le ordinarie disposizioni dell'art. 21 del DPR 633 del 1972.

30. È CONSENTITA LA FATTURAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 233, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA, DELLA DIRETTIVA IVA ("PER VIA ELETTRONICA SECONDO ALTRI METODI")? IN CASO AFFERMATIVO, SECONDO QUALI CONDIZIONI E FORMALITÀ?

È possibile la trasmissione di fatture in conformità a quanto disposto dall'art. 22, par. 3, punto c) della sesta direttiva, così come chiarito dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 45 del 19 ottobre 2005 (punto 2.6.1).

31. ESISTONO ALTRE NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

Oltre quelle previste dall'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, vi sono quelle di cui al D.P.C.M. 13 gennaio 2004, al decreto 23 gennaio 2004, alla delibera CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11, al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

ARCHIVIAZIONE DELLE FATTURE

32. QUALI SONO LE NORME RELATIVE AL LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLE FATTURE?

Le norme sul luogo di archiviazione delle fatture sono contenute nell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 e negli artt. 3 e 4 del decreto 23 gennaio 2004

33. ESISTE L'OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE PREVENTIVA IN CASO DI ARCHIVIAZIONE DELLE FATTURE IN UN ALTRO PAESE? IN CASO AFFERMATIVO, FORNIRE PARTICOLARI.

L'art 35, comma 2, lett. d) del DPR 633 del 1972 dispone che al momento della dichiarazione di inizio di attività debba essere comunicato il luogo o i luoghi in cui sono conservati tutti i documenti previsti dallo stesso decreto e da altre disposizioni. In particolare, l'art. 39 dello stesso DPR 633 del 1972 stabilisce che il luogo di archiviazione delle fatture elettroniche può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

34. QUAL È IL PERIODO OBBLIGATORIO DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE?

Per quanto attiene al periodo di conservazione delle fatture occorre specificare quanto segue:

- Ai fini fiscali la legislazione sull'IVA fa riferimento alle disposizioni relative all'accertamento delle imposte sui redditi. Pertanto le fatture devono essere conservate fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno della loro emissione. In

caso di accertamento fiscale le fatture devono essere conservate sino alla conclusione di ogni relativa controversia tributaria.

- Ai fini civilistici, ai sensi dell'articolo 2220 del codice civile, le fatture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

35. QUALI SONO LE NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI FORMA DI ARCHIVIAZIONE E DI CONVERSIONI POSSIBILI?

Gli obblighi relativi all'archiviazione delle fatture sono contenuti nell'art. 39 del DPR 633 del 1972 relativo alla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.

36. ESISTONO ALTRE NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'ARCHIVIAZIONE DELLE FATTURE?

Oltre quelle previste dall'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, vi sono quelle di cui al D.P.C.M. 13 gennaio 2004, al decreto 23 gennaio 2004, alla delibera CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11, al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

FATTURAZIONE SEMPLIFICATA

37. IN QUALI CASI È CONSENTITA LA FATTURAZIONE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 238 DELLA DIRETTIVA IVA (2006/112/CE)? QUALI SONO LE NORME SPECIFICHE IN MATERIA?

La fattura deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.

DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA

38. IN QUALI CASI UN OPERATORE È TENUTO A PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE IVA?

Sempre, a meno che il soggetto di imposta non effettui esclusivamente operazioni esenti.

39. QUAL È LA PERIODICITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA E DEI PAGAMENTI CORRISPONDENTI?

La dichiarazione IVA ha periodicità annuale, i pagamenti, invece, possono avere cadenza mensile o trimestrale.

40. ESISTONO REGIMI SPECIALI DI DICHIARAZIONE PER LE PICCOLE IMPRESE E/O TALUNE CATEGORIE DI ATTIVITÀ? IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE QUALI.

No.

41. ESISTONO METODI SEMPLIFICATI DI CALCOLO DEL DEBITO FISCALE? IN CASO AFFERMATIVO, SU QUALI CRITERI SI BASANO, A QUALI SOGGETTI SI APPLICANO E IN CHE COSA CONSISTE LA SEMPLIFICAZIONE?

Si. Criteri, soggetti e semplificazioni sono quelli previsti nelle disposizioni del D.P.R. n. 633 del 1972 di seguito indicate:

- a) art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia);
- b) art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli);
- c) art. 34-bis (Attività agricole connesse);
- d) art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori);
- e) art. 74-ter (Disposizioni per le agenzie di viaggio);
- f) art. 74-quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche).

ELENCHI RIEPILOGATIVI

42. QUAL È LA PERIODICITÀ DELLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI?

Per le cessioni la periodicità è mensile, trimestrale ed annuale. Per gli acquisti la periodicità é mensile ed annuale.

43. SONO RICHIESTE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI OLTRE A QUELLE PREVISTE NEL TITOLO XI, CAPO 6 - ELENCHI RIEPILOGATIVI, DELLA DIRETTIVA IVA (2006/112/CE)?

-

44. SI APPLICANO PROCEDURE SEMPLIFICATE PER GLI ELENCHI RIEPILOGATIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 269 DELLA DIRETTIVA IVA (2006/112/CE)? IN CASO AFFERMATIVO, QUALI SONO LE SOGLIE FISSATE PER L'APPLICAZIONE DI TALI PROCEDURE?

-

DICHIARAZIONI PER VIA ELETTRONICA

45. È POSSIBILE PRESENTARE LE DICHIARAZIONI IVA PER VIA ELETTRONICA? IN CASO AFFERMATIVO, IN CHE MODO E CON QUALE TECNOLOGIA? A QUALE UFFICIO OCCORRE RIVOLGERSI PER LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE?

Si, è possibile presentare dichiarazioni IVA in formato elettronico, secondo le previsioni fornite al riguardo dall'Agenzia delle entrate mediante propri provvedimenti, Agenzia alla quale occorre rivolgersi per presentare le dichiarazioni IVA in formato elettronico.

46. È POSSIBILE PRESENTARE GLI ELENCHI RIEPILOGATIVI PER VIA ELETTRONICA? IN CASO AFFERMATIVO, IN CHE MODO E CON QUALE TECNOLOGIA? A QUALE UFFICIO OCCORRE RIVOLGERSI PER LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE?

E' possibile inviare telematicamente gli elenchi riepilogativi utilizzando il servizio EDI gestito dall' Agenzia delle Dogane.

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

47. ESISTONO REGIMI FORFETTARI? IN CASO AFFERMATIVO, A QUALI SOGGETTI E IN CHE MODO SI APPLICANO?

Vedi punto 41.

48. SI APPLICANO ALTRE MISURE SEMPLIFICATIVE OLTRE A QUELLE GIÀ INDICATE? IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE QUALI

Vedi punto 41.

49. IN QUALI LINGUE SONO DISPONIBILI O TRADOTTI I MODELLI (DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA E ELENCHI RIEPILOGATIVI)?

I moduli relativi alla dichiarazione annuale IVA e le corrispondenti istruzioni sono disponibili in lingua inglese e tedesca.

DIRITTO ALLA DETRAZIONE

50. PER QUALI CATEGORIE DI BENI E SERVIZI L'IMPOSTA NON È DETRAIBILE?

Aeromobili, imbarcazioni da diporto, alberghi, ristoranti, alimenti e bevande (fatta eccezione per le somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in altri locali adibiti a mensa), spese di rappresentanza come definite ai fini imposte dirette (fatta eccezione per le spese di importo non superiore a euro 25,82), immobili abitativi..

In ogni caso, le spese relative ai beni predetti sono comunque deducibili se rientrano nell'oggetto dell'attività dell'impresa.

51. PER QUALI CATEGORIE DI BENI E SERVIZI L'IMPOSTA È PARZIALMENTE DETRAIBILE? INDICARE LA PERCENTUALE.

Per i beni e servizi di cui all'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972.

ALLEGATO 1: SOGLIE

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm#annexI

ALLEGATO 2: NUMERO D'IDENTIFICAZIONE IVA

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm#annexII

ALLEGATO 3: CODICI DEI PAESI E DELLE MONETE

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm#annexIII